



COMUNE DI SONA



Provincia di Verona
REGIONE VENETO

Registro Generale n. 85

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 29-09-2014

Servizio/Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: Interventi di manutenzione e pulizia per il decoro di aree incolte, abbandonate e lotti inedificati.-

IL SINDACO

Premesso che:

- all'interno del territorio comunale si riscontra frequentemente la presenza di terreni incolti, abbandonati a sé stessi che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati (ratti, insetti, topi, ecc...), facilitare l'insorgere e la diffusione di incendi nella stagione estiva, rappresentare un potenziale pregiudizio per l'incolumità pubblica e costituire un degrado ambientale e paesaggistico;
- lo stato in cui versano taluni terreni, lotti inedificati, aree private, aree private con edifici in stato di abbandono, è riconducibile alla mancata manutenzione (potatura) delle erbacce, sterpaglie, rovi, arbusti, siepi, ecc... ad opera del proprietario e/o conduttore del fondo nonché alla presenza di materiali e/o depositi di rifiuti abbandonati di varia natura e tipologia (urbani, inerti, pericolosi, ecc...);

Ritenuto quindi che:

- i proprietari dei lotti descritti debbano attuare interventi costanti di manutenzione e pulizia della vegetazione spontanea, incontrollata ed infestante e di rimozione di rifiuti depositati e/o abbandonati da terzi;
- è necessario ed indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti atti a prevenire eventuali situazioni di pregiudizio per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica e per l'immagine ed il decoro urbano;

Visti gli artt. 50, comma 5, 54 e 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

Visti gli artt. 832 e segg. del Codice Civile;

Vista la L. 21.11.2000, n. 353;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto il vigente regolamento Edilizio Comunale ed in particolare quanto disposto dall'art. 39;

ORDINA

- ai proprietari e conduttori di aree verdi e di terreni incolti, dismessi ed abbandonati;
- ai proprietari di lotti di terreno non ancora edificati inseriti in aree residenziali od in lottizzazioni in corso di attuazione;
- ai proprietari di edifici non ancora ultimati, non abitati o abbandonati;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere a propria cura e spese, **entro il 20.10.2014 e con successivi interventi periodici fino al 31.12.2014:**

- alla costante manutenzione dei terreni e lotti tramite interventi di potatura, sfalcio, ecc... della vegetazione spontanea (erbacce, frasche, cespugli, siepi, arbusti, stoppie, ecc...) e della loro pulizia, provvedendo allo smaltimento dei residui di tali manutenzioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- a regolare le siepi, potare i rami di alberature, ecc... che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo le banchine stradali, i marciapiedi e le strade di pubblico transito;
- a rimuovere eventuali depositi di detriti, scarti e rifiuti abbandonati (urbani, inerti, materiali da demolizione, ingombranti, veicoli obsoleti, gru ed apparecchiature obsolete, bidoni, fusti, lastre in amianto, ecc...) provvedendo al loro corretto smaltimento e/o recupero in impianti autorizzati tramite ditte iscritte all'Albo nazionale per la gestione dei rifiuti, così come previsto dalla normativa vigente;
- ad evitare la formazione di ristagni ed accumuli d'acqua, anche temporanei, all'interno dei lotti di terreno al fine di impedire la proliferazione di insetti nocivi;

AVVERTE

Fatta salva la segnalazione all'autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, a carico dei soggetti inadempienti, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Locale e con le modalità di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

- in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00 ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa da €. 168,00 ad €. 674,00 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- in caso di violazione degli obblighi imposti con la presente ordinanza, diversa dalle fattispecie indicate al punto precedente, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da €. 150,00 ad €. 500,00;
- che questo Comune potrà procedere senza ulteriore avviso all'esecuzione d'ufficio degli interventi sopra indicati, con spese a carico dei trasgressori;

DISPONE

- che il Comando di Polizia Locale provveda a vigilare affinché sia rispettata la presente ordinanza applicando, in caso di accertata violazione, le relative sanzioni;
- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e inviata a:
 - Prefettura di Verona;
 - Asl Ulss .22 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Servizio Ecologia - Sede;

Ordinanza SINDACO n.10 del 29-09-2014 COMUNE DI SONA

- Settore Edilizia Privata - Sede;
- Comando Polizia Locale - Sede;
- Stazione Carabinieri di Sommacampagna (VR);
- che alla presente ordinanza sia data la più ampia e capillare diffusione attraverso:
 - pubblicazione sul sito internet del Comune di Sona;
 - informazione sulle bacheche comunali e sui display luminosi;
 - informazione nei luoghi e locali di maggiore frequentazione al pubblico.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenzi Massimo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Urbanistica del Comune di Sona.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

La presente revoca la precedente ordinanza di R.G. n. 103 del 14.10.2010.



**IL SINDACO
GIANLUIGI MAZZI**